

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☒ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di
cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di
valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale
19 marzo 2015 n. 30.

n. 1 del 04.01.2019

Richiedente: Vichi Luigi

Comune: Stazzema (LU)

**Oggetto: Interventi selvicolturali in loc. Aietta-
Petrosciana di Sotto.**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
13.11.2018 al n. 3221 tramite l'Unione dei Comuni della
Versilia, relativa a interventi selvicolturali in loc. Aietta-
Petrosciana di Sotto, nel Comune di Stazzema (LU).

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco in "Zona B1 Riserva generale orientata a
prevalente carattere naturalistico" e in "Zona B2 Riserva
generale orientata a prevalente carattere paesistico-culturale",
come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane
approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente
Parco n. 21 del 30 novembre 2016 nonché all'interno della
ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 119
del 12.02.2018 " L.R. n.30/2015: modalità procedurali ed
operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed
approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti
non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura
2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*";

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Vista la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 13.11.2018 al n. 3221;

Ritenuto di sottoporre l'intervento in oggetto alla procedura di valutazione d'incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011 in quanto non rientra nelle tipologie dell'all. A della D G R Toscana n. 119 del 12.02.2018;

Visto il parere obbligatorio e favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 21.12.2018;

Precisato che il Parco ha emesso il presente Nulla osta nel termine di giorni **52** come risulta dalla ricostruzione di seguito riportata:

- *acquisizione della richiesta in data 13.11.2018, protocollo n. 3221;*

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, effettuata in data 13.11.2018;

DETERMINA

di rilasciare a **Vichi Luigi**, residente in loc. Ferriera 1 - 55021 Fabbriche di Vergemoli (LU) il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente in loc. Aietta-Petroschiana di Sotto, nel Comune di Stazzema (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 13.11.2018 al n. 3221 con le seguenti prescrizioni:

- Nella particella 253 Foglio 39 potranno essere tagliati solo due castagni da legno ed esboscate due piante abbattute dagli agenti meteorici.
- Nel bosco puro o misto a prevalenza di carpino si prescrive un taglio raso rilasciando a dote del bosco le migliori piante esistenti per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario a mt. 15 di distanza media una dall'altra (almeno 60 piante per ha). La distribuzione delle matricine può non essere uniforme se sono presenti aree a forte acclività e con rocciosità affiorante nelle quali si potrà effettuare un taglio raso e concentrare le matricine a gruppi in aree a maggiore fertilità. Le matricine, dovranno essere scelte, in ordine di preferenza, fra le matricine esistenti e le piante isolate o da seme, in alternativa fra i migliori polloni sulle ceppaie (1 oppure 2). Le matricine andranno scelte tra quelle con diametro del fusto superiore alla media delle piante presenti, esenti da tare e ben conformate.

- Nel bosco a prevalenza di faggio, si prescrive una conversione ad alto fusto. Per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno un pollone, nel caso di ceppaia con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone, scelti tra quelli migliori per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario. Dovranno essere rilasciate tutte le matricine del vecchio turno e le piante nate da seme, purché in buone condizioni vegetative e di stabilità. Il taglio dovrà favorire la disetaneizzazione lasciando piante di diverse classi di età. Dovranno essere preservate dal taglio altre specie spontanee (aceri, tigli ecc...).
- Se presenti non dovranno essere abbattuti i castagni da frutto.
- Ai margini del bosco dovranno essere rilasciati i soggetti di bordo più stabili.
- Dovranno essere rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.

Modalità di esecuzione del taglio

Il taglio di conversione ad alto fusto è consentito in qualsiasi periodo dell'anno. Il taglio raso matricinato è consentito nel periodo 1 ottobre – 15 aprile. Tutte le attività selvicolturali nella particella 253, ricadente nella ZPS, dovranno essere sospese dal 1 aprile e 31 agosto, al fine di non arrecare disturbo alla nidificazione dell'avifauna. **Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.**

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante della seguente tabella:

Carpinus betulus L.	carpino bianco
Fraxinus excelsior L.maggiore	frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo	frassino ossifillo
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Malus sp.pl.	melastrì
Prunus avium L.	Ciliegio
Pyrus sp.pl.	perastrì
Quercus suber L	Sughera
Sorbus sp.pl	sorbi
Tilia sp.pl.	tigli
Ulmus sp.pl.	olmi
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Taxus baccata L.	tasso

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione,

l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2021, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini